



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

TRASCRIZIONE

SEDUTA 7[^] COMMISSIONE

DEL 12 DICEMBRE 2023

VERBALE N.79

DEL 12 DICEMBRE 2023

CONVOCAZIONE ORE 09.00

APERTURA LAVORI ore 09.18

CHIUSURA DEI LAVORI ORE 09.58

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE MICHELE FRANCHINO

7^ Commissione Politiche Sociali del 12 dicembre 2023.
Appello.

Fici Nicola	assente;
Milazzo Vito	assente;
Accardi Michele	presente;
Bonomo Giancarlo	assente;
Carnese Giuseppe	presente;
Coppola Flavio	assente;
Ferrantelli Pellegrino	presente;
Gerardi Guglielmo Ivan	assente;
Pugliese Leonardo	presente;
Rodriguez Mario	presente;
Titone Vanessa	presente.

I Consiglieri sono presenti in numero di 6 su 11, la Seduta è valida. Presiede il Consigliere anziano, Pellegrino Ferrantelli.

PRESIDENTE FERRANTELLI

Buongiorno, questa è la Commissioni Politiche Sociali, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, conduco i lavori nella qualità di Consigliere più anziano. Allora, noi abbiamo all'ordine del giorno, "Approvazione proposta della Giunta Municipale, formulata con Delibera 346 21/11/2023, del Regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni assistenziali e agevolate, in sostituzione con modifiche e integrazioni del disciplinare, approvato con Deliberazione Giunta Municipale n. 263, 25 giugno 2012". Segretario... e allora, in base a quello testè detto, leggiamo il Regolamento per la situazione economica per l'accesso alle prestazioni socioassistenziali agevolate. "Art. 1, oggetto

del Regolamento. Il presente Regolamento, tenuto oltre che dalla legge 328/2000 e dal Decreto della Regione Sicilia 867/57 del 15/04/2003, è diretto ad individuare le condizioni economiche di coloro che richiedono prestazione a servizio socioassistenziale agevolato. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la valutazione delle condizioni del richiedente e le prestazioni in argomento, funzionale per la determinazione dell'eventuale agevolazione, quota di (inc.) delle prestazioni sociali. Art. 2, disposizioni generali. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Decreto 5 dicembre 2013 n. 159 e similari, il quale, normativa della Legge Statale intervenuta in sostituzione di quella richiamata dall'art. 1 del Decreto della Regione Siciliana 867/57 del 15/04/2023, l'accesso alla prestazione agevolata si rileva indicatore della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare al quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il così detto DSU, fatta salva la facoltà di beneficiare del servizio, di produrre all'Amministrazione l'ISEE corrente, di cui all'art. 9 più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, in presenza di variazioni significativi di reddito in diminuzione. Per l'accesso ai servizi assistenziali, i soggetti richiedenti sono chiamati a partecipare al costo del mantenimento così come indicato dal Decreto della Regione Sicilia, e tenendo presente l'indicatore di riferimento l'ISEE e non l'ISE, a seguito dei citati motivi che (inc.) la normativa nazionale. Ai fini dell'accesso di prestazione agevolata (inc.) sociosanitari, valgono le regole di cui all'art. 6, specie in ordine alla composizione del nucleo familiare, ISEE, Sociosanitario Distretto Residenziale. Art. 3"... c'è qualcuno che può leggere l'art. 3 per favore? Prego Consigliere Rodriguez.

CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO

Allora, mi accingo a leggere l'art. 3. "Concorso al costo della prestazione non residenziale, n. 1, ai sensi dell'art. 3 del D.A., della Regione Sicilia, n. 867/57 del 15/04/2003, si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini, il servizio di segretariato sociale ed il servizio sociale professionale relativamente A) ai minori, nell'ambito della prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche con la sperimentazione di progetti innovativi, il sostegno alla genitorialità, l'educativo domiciliare e territoriale, la consulenza e mediazione familiare, la frequenza di centri diurni ed incontri, di centro di aggregazione giovanile, con attività ludiche,

sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, l'informa giovane ed informa famiglie, il servizio socio psicopedagogico. Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria minorile, gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione, art. 10, 11 LR., 22/86, nell'ambito delle competenze civili, affidamento familiari, adozione, potestà, generalità, tutela, diritto di famiglia, ed amministrative, irregolarità nella condotta di (inc.) sociale, anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine o affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione. Portatore di handicap, il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola preparatoria dei centri socio rieducativi e di riabilitazione sanitaria"...

SEGRETARIO

Alle ore 09:26 entra in Commissione il Vicepresidente Vito Milazzo, che assume la direzione della Seduta.

CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO

"L'assistenza igienico personale nelle istituzioni educative scolastiche, le attività ludico ricreative sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione, per attribuita competenza sarà la Provincia Regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con handicap nelle scuole secondarie di secondo grado e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti, ogni attività di carattere socio educativo, a sostegno di una vita di relazione, educazione alla comunicazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con l'impiego di operatori ed agenzie specializzate, sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio, art. 12 legge 104/92. Lettera B) Agli anziani adulti inabili e portatori di handicap. La frequenza di centri diurno ed incontro ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia, di centri sociali riabilitativi e diurni, integrati, sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociale, anche a sollievo delle famiglie, morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico e degenerative eccetera. Attività sociale culturale e ludico ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro famiglie, il servizio trasporto per il portatore di handicap presso i centri riabilitazione sociosanitari e

servizio di trasporto extra urbano gestito dall'ASP. N. 2, l'accesso alle prestazioni sociali, con ricomprese nel suddetto comma 1, superiore elenco e gratuito, ex art. 4 di (inc.) 167/67 per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall'ISEE con riguardo alle famiglie anagrafiche ai sensi dell'art. 4 del DPR 239/89 non superi l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS, per il lavoratore dipendente adeguato, ove spettante alle misure fissate dall'art. 38 della L. n. 448/2001 maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente del nucleo familiare. B) del 100% nel caso di due o più componenti. C) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo. 3) per condizioni economiche superiori al limite di cui al suddetto comma 2 sopra, i soggetti possono essere ammessi ai servizi e alle prestazioni sociali richieste, previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali, del Comune, per ogni milione scaglione di euro 516,46 vecchio milione di lire, superiore al limite per la gratuità". Il 4 è stato cassato, il 5 pure l'articolo, quindi, passo al 6. "L'Amministrazione Comunale qualora il richiedente la prestazione, si rifiuti di ottemperare alla compartecipazione del costo al servizio dovuto e proceda ad escluderlo dall'ammissione alla prestazione medesima". Presidente, continua lei una volta che è presente? Continua con... il Presidente Milazzo continui con l'art. 4.

PRESIDENTE MILAZZO

Proseguiamo con la lettura del Regolamento. "Art. 4 concorso al costo delle prestazioni di tipo residenziale, quindi, ai sensi dell'art. 7 del via della Regione Sicilia n. 867 S7 del 15/04/03 per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero interno o diurno, i soggetti adulti, gli anziani e i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriali e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo, e compartecipano al costo di mantenimento nel modo seguenti"... scusate un attimo, una chiamata che devo... allora, proseguiamo. "I soggetti, quindi ai sensi del (inc.) per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani e i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo e compartecipano al costo di mantenimento nel modo seguente: A) per titolari di sola pensione sociale, od assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 0808/95 n. 335, ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad un terzo, quindi, per chi ha una sola pensione

sociale, o assegno sociale o reddito minimo per disabilità totale o parziale, e misura, la compartecipazione misura pari ad un terzo degli emolumenti goduti, ovvero a un mezzo se totalmente non autosufficienti. B) Per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità, integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 del predetto D.A., dell'867 S7, tenuto conto delle modifiche del comma 1"... ci sono alcune parti che sono tagliate, eh... ma è un Regolamento... è un Regolamento che già è vigente, io sono stato assente le ultime Sedute, quindi non...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Penso una cosa nuova, un Regolamento nuovo è giusto...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Già c'è... certi.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Qui è stato cassato tenuto conto delle modifiche ed inizia ad essere cassato dal comma 1 dell'art. 2 del DCPM eh... con intervenute... "con la normativa statale di chi al DCPM 5 dicembre 2013, sono stati aggiornati in questo caso, la normativa che nel frattempo è intervenuta, in misura non eccedente all'importo del trattamento minimo di pensione INPS, per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante ai sensi dell'art. 38 L. 448/2001 e misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti. C) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica, equivalente, quindi l'ISEE, mentre priva era prevista la situazione economica complessiva, è superiore al limite di cui al

punto B, l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente, è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con un'esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie, e ad elevate integrazione sanitaria poste a carico dell'FSR. D) Dove"... prego Presidente Ferrantelli, il Consigliere Ferrantelli ha chiesto di intervenire.

CONSIGLIERE FERRANTELLI PELLEGRINO

Per una migliore visione, considerato che è un Regolamento già esistente e che è stato modificato a seguito di nuove norme da parte della Regione e dello Stato, sarebbe opportuno convocare, per la prossima Seduta, magari il Dirigente.

PRESIDENTE MILAZZO

Finiamo di leggere magari... finiamo la lettura, sì, manca poco, penso che insomma, la finiamo oggi la lettura.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Va beh, andiamoci, penso che iniziamo con questo, una volta che ho iniziato con questo, completiamo... sì, sì, ho visto, ho visto che c'è...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Farlo per tutte e due, poi si fa confusione, quindi conviene sempre sentirlo eventualmente, una volta per questo, e poi quando approfondiamo l'altro, poi lo richiameremo eventualmente di nuovo per l'altro. Completiamo la lettura. "Quindi, ove il soggetto richiedente, il servizio residenziale, quindi il ricovero intero, ricovero diurno, goda di indennità per l'autonomia per disabilità totale o parziale, ovvero d'indennità di

cure e di assistenza per ultra sessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata (inc.) non avente natura di reddito ai fini IRPEF, per i medesimi servizi residenziali, gli obblighi per legge per i quali il richiedente stesso si è avvalso nell'ambito della domanda, della facoltà prevista dall'art. 438 del Codice Civile, la cui condizione economia familiare, quindi l'ISEE superi il triplo della soglia di reddito del minimo vitale, sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti, ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti con esclusione degli oneri relative alle prestazioni sanitarie ed a elevata prestazione sanitaria posti a carico dell'FSR". Poi è stato cassato tutto il punto 3 che diceva: "Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Disciplinare, verrà evidenziata la situazione economica del solo assistito", questo punto è stato cassato, poi tutti questi chiarimenti sul perché sono stati cassati questi punti, li chiederemo al Dirigente per avere un conforto tecnico. "Punto 4) se l'utente beneficiario del servizio residenziale, trovasi in stato di incapacità di fatto, l'Amministrazione Comunale avvierà, per il tramite dei Servizi Sociali, le procedure per la nomina di un tutore o di un Amministratore di sostegno. Punto 5) l'Amministrazione Comunale qualora il beneficiario del servizio e/o chi per lui, non si impegni ad adempiere al pagamento della quota di compartecipazione alla retta di ricovero, procede ove possibile, con la non ammissione alla prestazione richiesta o in alternativa al recupero delle somme dovute tramite ricorso a procedure in via Giurisdizionale. Art. 5, ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica, ex art. 10 DCPM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche integrative. È obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente al Comune, l'attestazione ISEE richiesta, per la valutazione e la situazione economica alla quale è subordinata all'erogazione della prestazione sociale agevolata. Ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DCPM 5 dicembre 2013", questo punto è stato interamente aggiunto, e poi ce n'è un altro cassato, quindi, "ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DCPM 5 dicembre (inc.) n. 159, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU di cui all'art. 10 dello stesso DCPM, in tal caso il Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo qualora abilitato ovvero laddove vi siano impedimenti richiedendolo al dichiarante, quindi nell'interesse del medesimo". Quindi si dà la facoltà nei casi in cui i termini siano in scadenza,

di imminente scadenza, di presentare comunque richiesta e poi la verifica sull'ISEE verrà fatta successivamente. Viene cassato il punto 3, che diceva: "La Dichiarazione Sostitutiva Unica recante redditi percepiti dell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 1 bis del predetto Decreto, ha validità di un anno, a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua prestazione", questo viene cassato. "Il punto 4) il soggetto richiedente la prestazione può avvalersi della facoltà di presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo ISEE del proprio nucleo familiare, la nuova Dichiarazione sostituisce quella precedente, a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste con effetto dalla medesima, con effetto dalla mensilità successiva, dovuta a seguito della data di presentazione al Comune della nuova dichiarazione". Il punto 6 è interamente aggiunto, "in caso di mancata presentazione dell'ISEE per le annualità successive all'avvio del servizio, l'Ufficio dei Servizi Sociali autorizzato ai fini del calcolo delle quote di compartecipazione dovuta, a sommare i dati risultanti dall'ISEE presente agli atti d'Ufficio con i nuovi redditi del nucleo familiare e l'assistito, accertati direttamente dal Servizio Sociale professionale o per il tramite dell'INPS o altre Pubbliche Amministrazioni. Art. 6". Allora, "art. 6, soggetti obbligati, le disposizioni di cui all'art. 8 del D.A. dell'867 S7 della Regione Sicilia, non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, non possono essere interpretati nel senso dell'attribuzione al Comune quale Ente erogatore, della facoltà di cui all'art. 438 del primo comma del Codice Civile nei confronti delle persone obbligate, che rimane esclusivamente in capo al richiedente la prestazione sociale agevolata che si trovi in stato di bisogno". Poi vengono cassati interamente i punti 7, 8... 7 e 8 che, intanto li leggiamo comunque, "nei casi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente disciplinare verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito che affronta con i limiti di reddito stabilito per i nuclei familiari... per i nuclei composti da una sola persona previsti nelle normative regionali sopra richiamate, determinerà la soglia di gratuità o di concorso al costo delle prestazioni", punto 8 pure cassato, "il Comune, così come previsto dal comma 6 dell'art. 2 del D. Lgs. 130 non può attribuirsi della facoltà di cui all'art. 438 primo comma del Codice Civile, nei confronti dei componenti, il nucleo familiare del richiedente, la prestazione sociale agevolata tenuti agli alimenti ai sensi del 433 del Codice

Civile". Questi punti sono stati tutti cassati, in parte perché sono stati cassati altri punti precedenti che li richiamavano, ma vediamo poi se ci sono altre ragioni. Il punto 9 "il Comune, chiamerà al concorso del costo delle prestazioni sociali agevolate, i seguenti soggetti: Il soggetto richiedente le prestazioni sociali su cui l'intervento ha ricaduta diretta nella misura prevista dalla normativa regionale o statale in vigore, tenuto conto delle singole fattispecie di cui (inc.) della Regione e delle condizioni economiche singole e/o complessive valutate con la modalità descritte nei precedenti articoli, quindi con il calcolo dell'ISEE. I soggetti tenuti agli alimenti, per i quali richiedente la prestazione sociale agevolata, quindi i soggetti tenuti agli alimenti per i quali richiedente la prestazione sociale agevolata, si è avvalso, nell'ambito della domanda della facoltà prevista dall'art. 438 del Codice Civile nella misura prevista dalla normativa regionale in vigore, di cui al D.A. 867 come richiamato dall'art. 4 comma 3 del presente Regolamento". Art. 7, l'art. 7 è interamente nuovo, quindi, "agevolazione, rateizzazione debiti per le pregresse annualità, modifica all'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate. A modifica dell'art. 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera Consiliare 306 del 30/12/2019, per quanto riguarda i soggetti debitori di quota di compartecipazione, dovute per servizi di ricovero e regime residenziale, questi possono essere ammessi al beneficio della rateizzazione senza l'onere di versamento iniziale del 20% delle somme complessivamente dovute per importi di debito superiori a 5.000,00 euro è ammessa la facoltà di rateizzare senza la necessità di produrre fidejussione. Norme finali, art. 8, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.A. 867 della Regione Sicilia, previa valutazione degli Uffici di Servizio Sociale, non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari o mobiliari, il cui valore commerciale consenta con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti del proprio nucleo familiare, ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico sociale", questo è pure da attenzionare, perché si dice che potrebbero essere esclusi da questi servizi, totalmente gratuiti o in compartecipazione, chi ha patrimoni immobiliare...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Qua si dice, come che, dismettendo il patrimonio, però significa... non è liquidità il patrimonio, e questo lo dobbiamo approfondire questo, che basta avere una casa di proprietà...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Certo, quindi se c'è l'ISEE che c'entra... va beh, lo approfondiamo questo. "Il presente Regolamento non si applica alle prestazioni di assistenza economica, trasporto urbano ed extraurbano in favore degli anziani e delle altre categorie previste, alle prestazioni di aiuto domestico, assistenza economica e abitativa in favore di portatori di handicap gravi ed ad altre il cui accesso è disciplinato da specifica normativa regionale e/o comunale, il presente Regolamento, avrà attuazione con decorrenza dal primo gennaio 2023 fermo restando la validità delle quote di compartecipazione dovute per il periodo antecedente, in applicazione del precedente disciplinare". Pino, facevo presente che c'è l'ultimo articolo, si dice: "Che è facoltà del Comune, previa valutazione degli Uffici di Servizio Sociale, è non ammettere ai servizi richiesti, i soggetti che, pur in presenza delle condizioni economiche per la gratuità, quindi l'ISEE e per la compartecipazione, dispongono di patrimoni immobiliari o mobiliari, il cui valore commerciale consenta con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento dell'esigenze fondamentali di vita dei componenti del proprio nucleo familiare", questo è un pochettino...

INTERVENTO

C'è sempre stato...

PRESIDENTE MILAZZO

C'è sempre stato? Perché lascia un po'... anche troppa discrezionalità, perché se ci sono i requisiti di cui agli articoli precedenti dell'ISEE, poi chi lo stabilisce se il patrimonio è adeguato o non è adeguato, l'ISEE è già un parametro... questo... io se siete d'accordo provo a

sentire a Quartararo, che la lettura l'abbiamo finita, il Regolamento è questo, sono 8 articoli, e vediamo con Quartararo se... giovedì... il Presidente non c'è però giovedì, mi diceva, perché torna giovedì proprio, non so se magari voleva esserci Nicola, sentiamo anche il Presidente, magari concordiamo anche... prima mi ha risposto, però non vorrei... ora valutiamo.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

Provvedo a chiamare il Dottore Quartararo per vedere se è disponibile per giovedì alle ore 09:00 per un confronto con la Commissione e poi chiudiamo, perché insomma, abbiamo finito la lettura del Regolamento.

SEGRETARIO

Il Consigliere Accardi lascia la Seduta alle ore 09:54.

PRESIDENTE MILAZZO

Allora, scusate, e chiudiamo la Commissione, il Dottore Quartararo ha dato disponibilità per essere presente alle ore 09:00, eventualmente Segretario mandiamo una piccola e-mail anche solo per rimanere nota, ma si è già segnato la data, quindi giovedì alle ore 09:00 sarà presente... il Regolamento è, "Regolamento per l'individuazione"...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MILAZZO

"Regolamento per l'individuazione della situazione economica, per l'accesso alle prestazioni socioassistenziali agevolate". Alle ore 10:59... scusate, 09:58 la Commissione è chiusa.

Il Consigliere Milazzo Vito entra alle ore 09:26.

Il Consigliere Accardi esce alle ore 09:54.

Redatto da ALCANTARA SRL